



La contrattazione della DDI

Didattica a distanza, didattica digitale integrata, che cosa dice il contratto: orari, privacy, quarantena...

 di Mario Maviglia  2 minuti di lettura 22 novembre 2020

È stato siglato il 25 ottobre 2020 l'ipotesi di CCNI concernente le **modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni lavorative dei docenti in caso di didattica a distanza**. Il Contratto colma un vuoto normativo e contrattuale che era si creato in seguito al ricorso alla didattica a distanza dovuto alla pandemia, anche se per la verità il MI aveva emanato con DM 89 del 7/08/2020 le [Linee guida sulla Didattica digitale integrale](#), che però era stato accolto con freddezza, se non con aperta ostilità, da parte delle OOSS per avere il Ministero dettato norme su alcuni aspetti di organizzazione del lavoro senza il necessario confronto sindacale.

Il Contratto, nel colmare questa lacuna, stabilisce che fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al COVID-19 l'attività didattica si svolgerà a distanza (ma nel contratto si utilizza l'espressione DDI, didattica digitale integrata), **in forma complementare o esclusiva**, per garantire la continuità del diritto all'istruzione. **Anche i docenti in quarantena fiduciaria** (ma non in malattia certificata) sono tenuti a svolgere la DDI nelle proprie classi.

L'accordo sottolinea che **in caso di ricorso a DDI i docenti dovranno svolgere l'orario di servizio** previsto dalle norme contrattuali, nel rispetto di quanto stabilito dalle già citate Linee guida, oltre alle attività funzionali all'insegnamento.

La **rilevazione delle presenze** dei docenti e degli alunni avviene tramite il normale registro elettronico.

Le attività a distanza possono essere **rivolte all'intero gruppo classe oppure a gruppi specifici** di alunni della classe, sulla base delle scelte fatte dai docenti.

Va comunque garantito **il diritto alla disconnessione** da parte degli insegnanti in caso di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, secondo quanto definito nell'ambito della contrattazione di Istituto.

L'accordo non manca di rimarcare che **deve essere garantita la riservatezza dell'informazione, dei dati personali e dell'identità personale**, prevedendo il divieto di accesso alla piattaforma a persone non autorizzate, oltre che i comportamenti da adottare durante la DDI, anche dando adeguate informazioni agli allievi e alle famiglie.

Due articoli dell'accordo sono dedicati alla **formazione**, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alle norme in materia di ambiente sicurezza e salute (previsto un specifico modulo

formativo sull'uso degli strumenti tecnologici nell'ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza), sia per quanto concerne gli aspetti più prettamente didattici della DDI, anche se il CCNI non prevede finanziamenti ad hoc.